



**CORTE DEI CONTI**

---

SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

**AUDIZIONE DINANZI ALLA COMMISSIONE  
PARLAMENTARE PER IL CONTROLLO  
SULL'ATTIVITA' DEGLI ENTI GESTORI DI FORME  
OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA  
SOCIALE**

**30 novembre 2023**



CORTE DEI CONTI





CORTE DEI CONTI

---

SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

AUDIZIONE DINANZI ALLA COMMISSIONE  
PARLAMENTARE PER IL CONTROLLO SULL'ATTIVITA'  
DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI  
PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

30 novembre 2023

Presidente di Sezione Manuela Arrigucci



## INDICE

1. IL SISTEMA PREVIDENZIALE E IL CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI.....	1
2. LA PREVIDENZA PUBBLICA.....	3
3. LE CASSE PREVIDENZIALI DEI PROFESSIONISTI.....	6
4. IL CONTROLLO DELLA CORTE SUGLI ENTI PREVIDENZIALI PRIVATI.....	12
4.1 <i>Governance</i> , personale, specifici obblighi di legge.....	12
4.2 La gestione istituzionale .....	15
4.3 La gestione patrimoniale .....	18
4.4 Analisi dell'andamento gestionale delle Casse .....	19
4.5. Le criticità del settore .....	24

## INDICE DELLE TABELLE

Tabella 1 - Gestione pensionistica ed istituzionale complessiva.....	27
Tabella 2 - Investimenti mobiliari ed immobiliari ai valori di bilancio.....	33
Tabella 3 - Risultati bilanci tecnici al 31 dicembre 2020 o successivi.....	37



# **IL SISTEMA PREVIDENZIALE NEL SUO COMPLESSO E LE PRINCIPALI CRITICITA' CHE ESSO PRESENTA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE CASSE PRIVATIZZATE.**

## **1. IL SISTEMA PREVIDENZIALE E IL CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI.**

Occorre premettere che la previdenza del nostro Paese va letta alla luce di un sistema ordinamentale che, già a livello di principi costituzionali, garantisce il diritto dei lavoratori alla pensione, quale prestazione economica differita (art. 38, Cost.).

In attuazione delle leggi di delega n. 537/1993 e n. 335/1995, rispettivamente in materia di finanza pubblica e di riforma dei sistemi pensionistici, sono stati adottati due provvedimenti normativi, il d.lgs. 30 giugno 1994, n.509 e il d.lgs. 10 febbraio 1996, n. 103, che hanno trasformato, in modo radicale, il mondo della previdenza obbligatoria, suddiviso in due comparti: il comparto della previdenza pubblica e quello della previdenza privata.

In questo quadro alla previdenza pubblica, che trova nell'Inps il soggetto regolatore e su cui ricade la quasi totalità della spesa previdenziale del Paese, si affianca quella a carico delle Casse previdenziali dei professionisti, regolate dai citati decreti legislativi.

Delle Casse dei professionisti si dirà nel prosieguo con maggiori dettagli, nella considerazione che su di esse appare incentrata la particolare attenzione della Commissione.

Nei confronti dei citati Enti, gestori delle forme obbligatorie di previdenza, è previsto il controllo della Corte dei conti. Esso trova fondamento nell'art. 100, secondo comma Cost.; tale norma riserva alla legge la disciplina della partecipazione della Corte dei conti al controllo sugli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria e sul cui esito la Corte riferisce direttamente alle Camere.

La legge 21 marzo 1958, n. 259, di attuazione del disposto costituzionale, individua gli enti da sottoporre a controllo mediante decreto del Presidente della Repubblica (ora decreto del Presidente del Consiglio dei ministri), sulla base dei parametri indicati dagli artt. 2 e 12, e a tal fine ha istituito la Sezione del controllo sugli enti.

Sugli enti di previdenza e assistenza pubblici (Inps e Inail) la Corte dei conti esercita il controllo - come previsto dalla normativa di settore che rinvia all'art. 12 della l. 259/1958 -

attraverso un proprio magistrato collocato in posizione di fuori ruolo, che assiste istituzionalmente alle riunioni degli organi di amministrazione e di revisione.

Sugli Enti di previdenza dei professionisti il controllo della Corte, come si dirà con maggiori dettagli nel prosieguo, ha, invece, natura cartolare ai sensi dall'art. 2 della legge citata.

Si tratta in entrambi i casi di un controllo generale, che si concretizza e sostanzia in relazioni annuali che vogliono costituire un utile strumento per le analisi e gli interventi propositivi demandati, come primo destinatario, agli organi parlamentari, ma allo stesso tempo costituire anche uno strumento di indirizzo per gli Enti previdenziali per una corretta e sana gestione delle proprie risorse e di stimolo per attivare processi di autocorrezione là dove siano rilevate irregolarità o, comunque, vengano in evidenza aspetti gestori suscettibili di essere migliorati o resi più efficienti. I referti della Corte analizzano, infatti, all'indomani dell'approvazione dei bilanci (finanziari per l'Inps, economico-patrimoniali per le Casse), i principali aspetti gestionali, i cui andamenti si riflettono sul risultato economico e sulla situazione patrimoniale.

Quanto alle analisi della Corte dei conti, esse riguardano sia i profili istituzionali quali l'assetto della *governance*, i costi del personale e per consumi intermedi, il funzionamento dei controlli interni, sia, soprattutto, l'andamento della gestione caratteristica, avuto riferimento anche ad indicatori particolarmente sensibili, quali il rapporto tra iscritti e pensionati, tra entrate per contributi e spese per prestazioni istituzionali, tra patrimonio netto e spesa per pensioni.

Nel prosieguo di questo documento verranno posti all'attenzione di codesta Commissione elementi di valutazione, con specifico riguardo alle Casse, che approfondiscono alcuni degli assetti appena indicati, oggetto del controllo successivo della Corte dei conti. Qui basti anticipare come l'indagine critica dei dati annuali dei bilanci consente alla Corte di dare conto degli andamenti, anche con serie storiche, delle principali voci di entrata e di spesa del conto economico. Serie storiche costruite, in prima istanza, con riguardo ai dati esposti nello stato patrimoniale e che permettono di dare evidenza alle variazioni dello stato patrimoniale riguardo alle immobilizzazioni - materiali e finanziarie - e agli asset iscritti nell'attivo circolante. È sempre l'analisi dello stato patrimoniale che può far emergere profili di criticità relativi, ad esempio, alla situazione dei crediti contributivi,



in particolare a quelli ritenuti inesigibili e che vanno, quindi, ad incrementare i relativi fondi di svalutazione iscritti nel passivo dello stato patrimoniale.

## **2. LA PREVIDENZA PUBBLICA**

Per quanto riguarda l'Inps, in linea del tutto generale deve essere considerato come la normativa vigente stabilisca il principio dell'equilibrio finanziario delle gestioni previdenziali che confluiscono nel bilancio unico dell'Istituto, ivi incluse le spese di amministrazione dell'Istituto stesso (in tal senso è l'art. 41 della legge n. 88/1989).

Non appare, comunque, superfluo sottolineare come, in quanto l'Inps è struttura dello Stato, la pensione dei lavoratori e le stesse prestazioni assistenziali sono, nei limiti previsti dalla legge, da questo garantite e la sostenibilità del sistema non può che fare rinvio, in ultima istanza, al bilancio dello Stato e al consolidamento dei conti nazionali. Un complesso meccanismo lega, dunque, il bilancio dell'Inps al bilancio dello Stato che non soltanto finanzia direttamente, anche attraverso un'apposita gestione (la Gestione interventi assistenziali) le prestazioni assistenziali, ma assicura anche l'equilibrio finanziario delle gestioni deficitarie attraverso anticipazioni, da cui deriva un debito dell'Inps verso lo Stato (con un debito complessivo a fine esercizio di 33,464 mld).

Ciò non toglie che debbano essere, comunque, poste in essere politiche previdenziali per garantire l'equivalenza attuariale tra contributi e prestazioni, al fine di assicurarne il miglior equilibrio e perché il sistema non vada troppo a pesare sulle future generazioni.

Assumono, dunque, specifica rilevanza i saldi finanziari ed economico-patrimoniali dell'Inps, il cui bilancio unico è anche il risultato delle moltissime gestioni e fondi (nel numero di oltre 50) che in esso confluiscono, anche in questo caso, con un complesso meccanismo di prestiti non onerosi tra le gestioni in avanzo e quelle in disavanzo.

L'analisi dei dati di bilancio consente di verificare l'andamento della gestione caratteristica con riguardo alle prestazioni erogate e ai contributi riscossi e di enucleare indicatori importanti quali i rapporti tra assicurati e pensionati, tra entrate contributive e prestazioni, nonché di disporre - pur nella perdurante indeterminatezza di una linea di confine netta tra previdenza e assistenza - di informazioni sulla spesa per la protezione sociale non coperta o solo parzialmente coperta dalle entrate contributive.

Consente, quindi, di dare evidenza dell'entità, di anno in anno, dei trasferimenti posti a carico del bilancio dello Stato e della stessa entità delle anticipazioni finalizzate al ripiano dei disavanzi delle singole gestioni all'Inps riconducibili. Anticipazioni che, pur costituendo debito dell'Istituto nei confronti dello Stato, contribuiscono ad alimentare la spesa previdenziale.

Ma anche un altro profilo rileva. È l'efficienza e l'efficacia dell'Inps nello svolgimento dei propri compiti istituzionali. Tempestività nel pagamento delle pensioni, capacità di riscuotere i propri crediti contributivi, adeguata gestione del patrimonio di cui l'Istituto è titolare. Aspetti, tutti, che impongono, sotto il profilo dell'organizzazione, di disporre di una "macchina" efficiente anche sotto il profilo della struttura organizzativa.

Gli elementi appena esposti sono tutti contenuti nella Relazione annuale che la Corte dei conti produce al Parlamento. È da aggiungere come la relazione sulla gestione dell'Inps per il 2022 sia in fase di avanzata predisposizione, di talché appare, comunque, utile riassumere alcuni dati riferiti al medesimo esercizio.

I risultati finanziari ed economico-patrimoniali di Inps del 2022 registrano una chiusura del conto economico con un risultato di esercizio positivo di 7,146 miliardi ed un corrispondente aumento del patrimonio netto che si attesta a fine esercizio sull'importo di 23,221 mld.

La gestione finanziaria di competenza dell'esercizio 2022 presenta un avanzo pari a 23,554 mld, quale saldo tra entrate (contributive, da trasferimenti correnti da parte dello Stato e in conto capitale) per 528,397 mld e uscite per 504,843 mld.

Il risultato della gestione di cassa positivo (9,432 mld) è effetto di un fabbisogno colmato, in gran parte, con disponibilità liquide proprie e, per altra parte, con anticipazioni di Tesoreria (14 mld) e da parte dello Stato per 1,327 mld, sempre nel 2022.

È da precisare come i differenti risultati della gestione economico-patrimoniale e di quella finanziaria sono da riferire alle poste economiche che non danno luogo a movimentazioni finanziarie, come, in particolare, il fondo svalutazione crediti contributivi.

L'avanzo di amministrazione si attesta a fine 2022 sull'importo di 111,688 mld.

I trasferimenti da parte dello Stato alla Gias (Gestione degli interventi assistenziali) assommano nel 2022 a 157,004 mld. Di questi, 19,235 mld sono stati destinati a copertura degli oneri per l'erogazione di prestazioni, assegni e indennità di invalidità civile di cui al

d.lgs. n. 112 del 1998, 31,068 mld alla quota parte di ciascuna mensilità di pensione erogata dalle gestioni pensionistiche private e pubbliche, 13,663 mld quali oneri per il mantenimento del salario e 23,957 mld a sgravi ed agevolazioni fiscali.

Un riferimento è da fare alla spesa per pensioni sostenuta dall'Inps nel 2022 che è stata pari, per le gestioni pubbliche e private a 283,255 mld, con un incremento sul 2021 di 10,448 mld. Le entrate contributive sommano, invece, a 256,138 mld, con un incremento sul precedente esercizio di 19,245 mld.

Come si legge negli stessi documenti di bilancio dell'Inps, l'andamento della spesa pensionistica prosegue la tendenza strutturale di aumento annuale per effetto di fattori di diversa natura quali la composizione demografica della popolazione e gli interventi normativi volti a incrementare gli importi delle prestazioni pensionistiche anche per effetto della perequazione.

Un dato di rilievo, infine, riguarda i crediti nei confronti dei datori di lavoro e degli iscritti che ammonta a complessivi 123,706 mld, partita che trova rettifica nel fondo svalutazione crediti contributivi pari a fine 2022 a 100,426 mld.

Deve, ancora, essere considerato come gli andamenti statistico-attuariali, ogni tre anni predisposti dall'Inps, mostrino già nella proiezione decennale, il progressivo peggioramento degli andamenti gestionali con risultati di esercizio e patrimoniali delle gestioni amministrare dall'Istituto sempre di segno negativo<sup>1</sup>.

Quanto all'assetto organizzativo rimane immutato quello definito dall'art. 3 del d.lgs. n. 479 del 1994 che ha previsto un sistema di indirizzo di tipo duale, articolato sull'attività di natura strategica e di controllo attribuita al Consiglio di indirizzo e vigilanza (Civ) e su quella di carattere politico-amministrativo, assegnata ad un Cda e al cui Presidente è intestata la titolarità del potere di rappresentanza legale. Ad un terzo organo, il Direttore generale, sono affidati compiti di natura gestionale e di esecuzione degli indirizzi dati.

---

<sup>1</sup> Quanto all'andamento della spesa pensionistica, la Nota di aggiornamento al Def 2023 (Nadef, settembre 2023) contiene un focus specifico dedicato alle tendenze di medio-lungo periodo del sistema pensionistico italiano connesse all'invecchiamento. Il documento dà conto della previsione della spesa pensionistica sulla base, tra l'altro, del c.d. scenario nazionale (e a normativa a quella data vigente) e mostra l'aumento della spesa pensionistica nel biennio 2023\_2024 in rapporto al PIL che si attesta al 16 per cento (imputabile all'incremento del tasso di inflazione registrato a partire dalla fine del 2021 al 2023), per mantenersi poi stabile fino al 2029 e tornare poi a crescere sino al 2042. A partire dal 2045 il rapporto tra spesa pensionistica e PIL decresce rapidamente, per effetto dell'applicazione generalizzata del calcolo contributivo che si accompagna ad una inversione di tendenza del rapporto tra numero di pensioni e numero di occupati.

Con il decreto-legge n. 51/2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 87/2023, è stata rivista la governance dell'Inps, prevedendosi l'abrogazione della figura del Vicepresidente, la durata quadriennale – decorrente dalla data di insediamento – del Presidente, del Consiglio di amministrazione (rinnovabili una sola volta, anche non consecutiva), nonché del Direttore generale, nominato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Nelle more dell'adozione delle già menzionate modifiche di organizzazione e, in ogni caso, fino alla nomina dei nuovi organi, la continuità amministrativa dell'Istituto è assicurata, come noto, da un commissario straordinario nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali con decadenza con effetto immediato degli organi, fatta eccezione per il Civ.

### **3. LE CASSE PREVIDENZIALI DEI PROFESSIONISTI**

Le Casse previdenziali dei professionisti (da ora innanzi Casse o Enti) rappresentano, come già detto, il comparto del “sistema pensionistico Italia” che si affianca, con un proprio ordinamento giuridico settoriale, alla previdenza e all'assistenza pubblica che fanno capo all'Inps e all'Inail.

Il legislatore dello scorso secolo, pur nella piena consapevolezza della finalità di pubblico interesse svolta dalle Casse, ha, infatti, ritenuto di attribuire ad esse – che costituiscono un settore importante del primo pilastro previdenziale e la cui attività professionale è coperta dalla garanzia costituzionale di cui all'art. 38 - la veste giuridica di soggetto privato.

L'ordinamento vigente prevede che le Casse non possano avvalersi di finanziamenti pubblici e che debbano, quindi, svolgere, la propria attività caratteristica avvalendosi dei contributi versati dagli iscritti e delle risorse derivanti dalla gestione del proprio patrimonio mobiliare e immobiliare. Dalla natura privatistica consegue che alle Casse è riconosciuta autonomia gestionale, organizzativa e contabile nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge, il primo dei quali consiste nell'assicurare l'equilibrio di bilancio. In questo senso le Casse privatizzate sono state tenute, sin dalla loro nascita, a dotarsi di un bilancio tecnico attuariale di verifica delle sostenibilità delle gestioni nel medio-lungo periodo.

Quanto al sistema della vigilanza e dei controlli - come già posto in evidenza negli anni passati in occasione di un'audizione presso codesta Commissione di rappresentanti della Corte dei conti - le leggi di delega innanzi citate attribuiscono alla Corte, per il tramite della sua Sezione enti, il controllo generale sulla gestione finanziaria delle singole Casse per assicurarne la legalità e l'efficacia e riferire al Parlamento su ciascuna di esse. Trattasi di controllo esterno all'ordinamento amministrativo in quanto svolto da un organo magistratuale dotato delle guarentigie costituzionali di indipendenza e autonomia; come tale, si differenzia sia dal controllo interno svolto dal Collegio dei sindaci, sia da quello demandato alle società di revisione legale e contabile dei bilanci, sia dai compiti di vigilanza esercitati, con modalità, anche molto incisive, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, per taluni aspetti, dal Ministero dell'economia e delle finanze (ministeri vigilanti che hanno la potestà di approvare gli atti gestori di maggiore rilevanza, quali lo Statuto, i regolamenti e le delibere in materia di contributi e prestazioni). Si differenzia, inoltre, dai compiti di controllo esercitati da Covip ai sensi dell'art. 14, del d.l. n. 98/2011 che si esercita esclusivamente sugli investimenti delle risorse finanziarie e sulla composizione del patrimonio delle Casse.

Come già detto, il controllo della Corte dei conti trova nella Costituzione il suo primo riferimento e, infatti, nonostante la natura di soggetto privato assegnato alle Casse, ha natura generale e si rapporta al carattere sicuramente pubblico i) della delicata missione da esse svolta, che si sostanzia nell'erogare agli assicurati le prestazioni pensionistiche e gli altri benefici previdenziali previsti dalla normativa vigente, ii) della obbligatorietà della contribuzione prevista dalla legge.

È d'uopo sottolineare come la privatizzazione disposta dal d.lgs. n. 509/1994 abbia interessato tredici Casse (cui si aggiungono due Enti di assistenza obbligatoria), cui prima del 1994 era riconosciuta la natura di enti pubblici, mentre quella intervenuta nel successivo biennio (d.lgs. n. 103/1996) - che ha riguardo a cinque Enti - è finalizzata ad ampliare la tutela pensionistica verso altre categorie di liberi professionisti. Delle Casse appartenenti all'emisfero della previdenza privata soltanto l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (Inpgi) svolgeva funzioni sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria (Ago), avendo, cioè competenza a provvedere, tra l'altro, in tema di ammortizzatori sociali. È ben noto come i numerosi provvedimenti volti a ristabilire un

equilibrio previdenziale della gestione principale (quella cioè a tutela dei giornalisti con rapporto di lavoro dipendente) gravemente compromesso in ragione, principalmente, della crisi strutturale del settore dell'editoria, non abbiano sortito effetto, di talché l'articolo 1, comma 103, della legge n. 234/2021, ha disposto che, allo scopo di garantire la tutela delle prestazioni previdenziali dei giornalisti, con effetto dal 1° luglio 2022, l'Inps acquisisca la competenza assicurativa previdenziale degli stessi lavoratori e subentri all'Inpgi nei relativi rapporti.

Del nodo dell'incidenza della crisi delle categorie professionali - e quindi degli iscritti alle relative Casse - sugli andamenti gestionali si dirà anche nel prosieguo, con riferimento in particolare alla Cassa di previdenza dei geometri liberi professionisti.

Ai fini della valutazione dell'equilibrio prospettico dei bilanci delle Casse e, quindi, della sostenibilità delle singole gestioni un rilievo particolare assume il già cennato obbligo normativo di dotarsi di un bilancio tecnico attuariale con una cadenza almeno triennale. In sostanziale adesione e in continuità con quanto previsto con il d.l. n. 201/2011 (art. 24, comma 24) la maggioranza delle Casse si sono dotate di un bilancio tecnico - predisposto da un attuario libero professionista - con proiezione a cinquant'anni, i cui risultati sono attentamente valutati dalla Corte nei propri referti, pur nella consapevolezza di considerare con la dovuta prudenza stime, soprattutto quando riferite ad un più lontano arco temporale, che scontano, ovviamente, la validità delle ipotesi evolutive di natura demografica, economica e finanziaria prese in considerazione.

È sempre in attuazione della disposizione di cui all'art. 24 sopra ricordato che la Casse hanno adottato misure per garantire la sostenibilità delle gestioni anche in un lasso di tempo così esteso, quali l'innalzamento dell'età pensionabile ed un calcolo dell'assegno pensionistico in direzione del sistema contributivo, fermo restando il meccanismo del pro-rata (ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 763 della l. n. 296/2006 e dall'art. 1, comma 488 della l. n. 147/2013).

La delicata funzione svolta dalle Casse richiama la questione, rimessa al legislatore, dell'equilibrio che deve sussistere tra il riconoscimento alle Casse dei propri rilevanti ambiti di autonomia - che alle medesime vanno assicurati nel permanere dell'attuale status di soggetti giuridici privati, nelle diverse forme previste dall'ordinamento - e le regole, anche di carattere sovranazionale, in materia di finanza pubblica.

A tale riguardo viene in rilievo la questione dell'inserimento delle Casse nell'elenco delle pubbliche amministrazioni predisposto dall'Istat ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge n. 196/2009.

L'Istituto ha, correttamente, ritenuto che i conti delle Casse concorressero alla costruzione del conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche ai fini della quantificazione dell'indebitamento netto della pubblica amministrazione secondo le regole di natura statistico-economica di cui al SEC 2010. Tra le unità delle amministrazioni pubbliche che a tal fine rilevano rientrano anche gli enti che erogano prestazioni pensionistiche, a fronte di una contribuzione obbligatoria e di fissazione di contributi e prestazioni gestiti da amministrazioni pubbliche (Unità istituzionali S13).

In proposito, è da evidenziare come all'iniziale scelta compiuta dal legislatore di applicare, indirettamente alle Casse - in quanto amministrazioni pubbliche iscritte nell'elenco Istat - le disposizioni anche in materia di consumi intermedi adottate nel contesto della politica della spending review, ha fatto seguito, dopo vicende normative che non appare di rilievo qui ricordare, ed in esito anche ad una pronuncia della Corte costituzionale (sentenza della Consulta n. 7 del 2017), una disposizione normativa sempre del 2017, esplicitamente confermata nel 2019 (rispettivamente art. 1, comma 183, della legge n. 205/2017 e art. 1, comma 601, della legge n. 160/2019), con le quali è stata esclusa l'applicabilità agli Enti previdenziali delle norme di contenimento della spesa o di riversamento all'erario di risparmi di spesa (ferme restando, in ogni caso, le disposizioni vigenti che recano vincoli in materia di personale).

Senza voler essere esaustivi, a conferma di un indirizzo del legislatore volto a preservare l'autonomia delle Casse-soggetti di diritto privato, in riferimento alla nozione Istat di amministrazione pubblica, è da ricordare come, con l'art. 19-ter della legge n. 148/2017, abbia disposto la non applicabilità agli Enti previdenziali di diritto privato "i cui organi di governo sono eletti in via diretta o indiretta da parte degli iscritti" del divieto di corrispondere incarichi retribuiti ai soggetti collocati in quiescenza, mentre con il regolamento approvato con il Dpcm n. 143/2022 è, altresì, esclusa l'applicabilità alle Casse delle nuove disposizioni in materia di emolumenti spettanti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo.

Quanto alla disciplina in materia contrattuale, gli Enti previdenziali, in quanto organismi di diritto pubblico, sono tenuti all'osservanza del codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 36/2023), così come anche previsto dall'art. 32, comma 12 del d.l. n. 98/2011. È da aggiungere come le Casse - o almeno la maggioranza di esse - osservino le disposizioni della vigente normativa in materia di approvvigionamento dei beni e servizi informatici tramite Consip spa o le centrali di committenza regionale.

In materia di trasparenza un riferimento è da fare alla determina Anac n. 1134 del 2017 (e relativi allegati) con la quale, in riferimento a quanto disposto dall'articolo 2-bis del d.lgs n.33/2013, sono specificate le misure di pubblicazione per trasparenza cui anche le casse sono astrette.

Con riguardo alle misure di incremento del mercato del lavoro e del welfare può essere ricordato quanto disposto dall'art. 10-bis del d.l. n. 76/2013 che prevede misure, da attivarsi con gli eventuali risparmi della gestione corrente da destinare ai giovani professionisti e ad interventi presso i propri iscritti.

Particolare importanza, per la stessa sostenibilità delle gestioni delle Casse, riveste il tema delle politiche degli investimenti mobiliari e immobiliari posti in essere dagli Enti in parola i cui rendimenti - insieme ai contributi versati dagli iscritti - concorrono al perseguimento della propria missione istituzionale.

Si tratta di valori importanti come esplicitato nel prosieguo di questa relazione ed evidenziato in una specifica tabella predisposta sulla base dei dati iscritti in bilancio da ciascun ente. Al di là dei dati aggregati, è, peraltro, da evidenziare come le relazioni annuali della Corte dei conti contengano per ciascuna Cassa un'analisi degli investimenti finanziari e della consistenza, attualizzata, del patrimonio immobiliare. Non si esimono, peraltro, i referti della Corte dal raccomandare prudenza negli investimenti mobiliari, tenuto anche conto che la natura del risparmio previdenziale non si presta ad essere investito in attività caratterizzate da alti livelli di rischio/rendimento.

In precedente audizione presso codesta Commissione incentrata sulle politiche di investimento delle Casse<sup>2</sup> la Corte rilevò come non sembrasse aver trovato un definitivo

---

<sup>2</sup> Audizione sulle politiche di investimento delle casse previdenziali di cui al d.lgs. 30 giugno 1994, n. 509 e al d.lgs. 10 febbraio 1996, n. 103 - 28 maggio 2019 - Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale.



assetto il quadro di regolazione degli interventi di politica legislativa volti ad incentivare gli Enti privati di previdenza obbligatoria ad effettuare investimenti qualificati nell'economia reale, così come previsto, tra l'altro, dall'articolo 1, commi 88 e seguenti della legge n. 232 del 2016, con connessa previsione di un regime di non imponibilità per i redditi provenienti dai c.d. investimenti qualificati perfezionati dagli Enti medesimi (art. 1, comma 89, della legge citata).

Si tratta di materia di indubbia delicatezza che - ferma restando l'insindacabilità delle scelte politiche - dovrebbe ragionevolmente contemperare le già citate politiche con la necessità che venga garantita, dai gestori del risparmio previdenziale, la sostenibilità del sistema pensionistico.

Sta di fatto che siffatto equilibrio - o che dir si voglia, contemperamento di interessi - venne demandato dal legislatore (art. 14, comma 3, del d.l. n. 98/2011) ad un regolamento ministeriale mai adottato. Di recente, però, l'art. 1, comma 311, della legge n. 197/2022 (legge di bilancio dello Stato per il 2023), nel sostituire la norma appena citata ha disposto che entro il 30 giugno 2023 con decreto del Ministro dell'economia, di concerto con il Ministro del lavoro, sentita la Covip, dovessero essere definite le norme di indirizzo in materia di i) investimento delle risorse finanziarie da parte delle Casse, ii) di conflitto di interessi e di banca depositaria, iii) di informazione nei confronti degli iscritti, iv) sugli obblighi relativamente alla governance degli investimenti e alla gestione del rischio. A questo atto di indirizzo dovrebbero fare seguito regolamenti interni dei singoli Enti da sottoporre all'approvazione dei Ministeri vigilanti.

Ad oggi anche il regolamento ministeriale in parola non risulta ancora emanato.

È, infine, da sottolineare come a questa esigenza di regolamentazione - ben considerata dal legislatore - è da ritenere abbiano anche contribuito le numerose deliberazioni della Corte dei conti che hanno, a più riprese, sollecitato l'adozione di procedure e regole interne volte ad un'attenta e prudente programmazione degli investimenti alla loro analisi, monitoraggio e controllo.

Per parte sua, l'associazione delle Casse (Adepp) già da tempo ha adottato un codice di autoregolamentazione in materia di investimenti delle risorse finanziarie delle Casse (ovviamente privo di efficacia coercitiva nei confronti anche dei propri aderenti) e anche alcuni Enti privatizzati hanno emesso specifiche regolamentazioni che fissano, tra l'altro, i

criteri di individuazione del rischio. Documenti, questi, che dovranno, comunque, tenere conto del regolamento di indirizzo interministeriale, quando adottato.

## **4. IL CONTROLLO DELLA CORTE SUGLI ENTI PREVIDENZIALI PRIVATI**

Come già anticipato, l'attività di controllo della Corte dei conti sulle Casse private di previdenza pubblica può essere ricondotta ad alcuni fondamentali ambiti di osservazione.

Il riferimento è al funzionamento della *governance*, all'assetto strutturale e organizzativo, soprattutto con riguardo alle risorse umane, al rispetto di specifici obblighi di legge, alla gestione istituzionale, alla gestione patrimoniale, immobiliare e mobiliare, ed ai risultati di bilancio.

Si è già detto che le modalità che connotano il controllo sono da porre in correlazione alla natura privatistica degli Enti ed alla circostanza per cui essi non sono destinatari di finanziamenti pubblici, diretti o indiretti, con esclusione di quelli relativi agli sgravi ed alla fiscalizzazione degli oneri sociali (art. 1, comma 3, del d. lgs n. 509 del 1994).

### **4.1 Governance, personale, specifici obblighi di legge.**

Con riferimento agli organi statuari può osservarsi, per alcuni enti, la mancanza di soluzione di continuità nelle nomine, essendo la regolarità degli avvicendamenti elemento imprescindibile per una sana gestione. Nel delineato profilo la Corte dei conti ha ritenuto necessario porre in risalto detta esigenza, in esito al riscontro di ritardi nei rinnovi delle cariche.

L'attenzione della Corte è anche riferita all'andamento dei costi per i compensi a vario titolo (indennità fissa, rimborsi, gettoni di presenza) spettanti ai componenti degli organi; al riguardo, ferma restando l'autonomia dei singoli Enti nella determinazione della misura. In alcuni casi la previsione di aumento non è apparsa alla Corte coerente con l'esigenza di contenimento derivante da risultati economici tendenzialmente peggiorativi. In senso analogo, peraltro, riscontrata la carenza di un'adeguata previsione di criteri di attribuzione dei compensi, e degli opportuni strumenti di verifica, gli stessi Ministeri vigilanti (cui sono

affidati i peculiari compiti indicati nell'art. 3 del d.l.gs. n. 509 del 1994<sup>3</sup>) hanno posto in correlazione l'esigenza di razionalizzazione dei costi per compensi con l'economicità e l'efficacia della gestione dell'Ente.

Quanto all'incidenza dei costi del personale sui bilanci delle Casse, essi presentano quella rigidità che deriva dall'applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro per i dipendenti degli Enti previdenziali privati, con determina di periodici miglioramenti retributivi.

Un momento non trascurabile del controllo della Corte è costituito dalla verifica dell'esistenza di disposizioni regolamentari volte a prevedere procedure comparative e di selezione, secondo principi di trasparenza, per l'individuazione dei soggetti da assumere.

Come già accennato, le disposizioni che recano vincoli in materia di personale restano ferme anche successivamente all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 183, della l. n. 205/2017, ai sensi del quale agli Enti di diritto privato, di cui al d. lgs. n. 509 del 1994 e al d. lgs. n. 103 del 1996, non si applicano, a decorrere dall'anno 2020, le norme di contenimento delle spese previste a carico degli altri soggetti inclusi nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato. L'avvenuto rispetto dei predetti vincoli è, dunque, ancora monitorato dalla Corte.

In tema di incarichi esterni, la Corte, in alcuni casi, nel riscontro di una tendenziale crescita dei relativi costi o un consistente peso degli stessi rispetto ai costi per il personale, ha raccomandato all'Ente di effettuare i conferimenti solo in ipotesi di carenza di personale interno idoneo all'espletamento dei relativi compiti, i quali presentino carattere definito e specifico, in base a basilari principi di contenimento e razionalità della spesa.

La Corte dei conti, ancora, verifica che gli Enti rispettino nello svolgimento dell'attività contrattuale il codice dei contratti pubblici (il nuovo codice dei contratti è stato approvato con il d. lgs. 31 marzo 2023, n.36).

Ai sensi del codice del 2016 rientrano nell'ambito di applicazione delle relative disposizioni, tra gli altri soggetti, anche gli "organismi di diritto pubblico" (art. 3, comma 1, lett. a e d), tra i quali sono annoverabili gli enti "che gestiscono forme obbligatorie di

---

<sup>3</sup> I Ministeri vigilanti, presenti mediante loro rappresentanti nei Collegi dei sindaci, oltre all'approvazione degli atti generali, formulano motivati rilievi sui bilanci, sui criteri di individuazione e di ripartizione del rischio nella scelta degli investimenti, indicati in ogni bilancio preventivo, ed anche sulle "delibere contenenti criteri direttivi generali".

previdenza e di assistenza", inclusi nell'allegato IV, che contiene l'elenco (non tassativo) degli organismi di diritto pubblico. Viene in evidenza, altresì, l'art. 1, comma 10 ter, del d.l. n. 162/ 2008, comma integrato dall'art. 32, comma 12, della l. n. 111/ 2011, il quale aveva fatto salva l'applicazione del regime proprio dei contratti pubblici alle associazioni e fondazioni privatizzate laddove, comunque, vi fosse per legge contribuzione obbligatoria a carico degli iscritti, sebbene il nuovo codice dei contratti non abbia previsto un elenco di organismi di diritto pubblico.

Dalla definizione, ivi contenuta, di detti organismi, che ricalca quella contenuta nel precedente codice, si evince, peraltro, l'inclusione nell'ambito soggettivo di applicazione delle nuove disposizioni.

Il nuovo codice, infatti, nell'Allegato I.1, art. 1 ("Definizioni dei soggetti") per l'organismo di diritto pubblico conferma che la qualificazione può essere attribuita a qualsiasi soggetto, indipendentemente dalla natura pubblica o privata; inoltre è previsto che il soggetto sia dotato di capacità giuridica; istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, attraverso lo svolgimento di un'attività priva di carattere industriale o commerciale (requisito teleologico) e, alternativamente, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico, oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi, oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico" (dominanza pubblica).

In questo contesto la Corte dei conti acquisisce i dati relativi all'ammontare complessivo delle aggiudicazioni, con ripartizione degli importi secondo le varie tipologie di procedure per la scelta del contraente previste dal codice dei contratti, e dà conto, tra l'altro, dell'incidenza degli affidamenti diretti sul totale degli affidamenti, le modalità di applicazione del criterio di rotazione, l'entità del ricorso al sistema Consip/Mepa.

La Corte verifica anche, ove adottato, il "Modello di organizzazione e gestione", c.d. "231" (artt. 6 e 7 del d. lgs. 8 giugno 2001 n. 231, in materia di responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato) atto organizzatorio che include normalmente il codice etico ed il regolamento dell'Organismo di vigilanza (art. 6, comma 1, lettera b, del

d. lgs. da ultimo citato) sul funzionamento e sull'osservanza delle disposizioni contenute nel predetto atto generale.

Si è per contro verificata l'applicazione generalizzata dell'art. 2- bis, comma 3, del d. lgs. 14 marzo 2013, n. 33, aggiunto dall'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 97 del 25 maggio 2016, recante "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza...", secondo cui la disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni (che adottano il Piano di prevenzione della corruzione e per la trasparenza - Ptpct, di cui all'art. 1, comma 2- bis, della l. n. 190 del 6 novembre 2012) si applica "limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea agli enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici". Nel senso dell'esistenza per le Casse dei presupposti previsti da detta disposizione si è espressa l'Anac nella delibera n. 1134 del 20 novembre 2017.

## **4.2 La gestione istituzionale**

Riguardo alla gestione istituzionale e caratteristica, non si può non ribadire quanto da sempre rappresentato dalla Corte dei conti, circa la significativa incidenza del fattore demografico nei sistemi previdenziali, siano essi pubblici o privati, a ripartizione o a capitalizzazione.

In tal senso l'analisi della Corte è diretta, per ciascun esercizio finanziario, ad evidenziare il numero degli iscritti all'Ente e dei pensionati, nonché il rapporto tra i due valori (cd. indice), il cui andamento consente valutazioni in ordine al raggiungimento dei necessari obiettivi di copertura delle prestazioni.

Queste verifiche hanno sostanzialmente mostrato, negli ultimi anni, un indice in riduzione, a causa delle variazioni di entrambi i valori osservati: in flessione quello degli iscritti, ed in aumento quello dei pensionati, in ragione dell'innalzamento dell'età media degli iscritti.

La tematica demografica introduce il profilo caratterizzante l'attività di controllo sulla gestione istituzionale degli Enti, costituito dalla verifica della sussistenza dell'equilibrio tra entrate contributive e prestazioni in favore degli iscritti.

Come accennato, alla verifica dell'equilibrio annuale sulla base dei dati risultanti di bilancio, si affianca quella attuariale, che fornisce informazioni circa la sostenibilità delle gestioni in un ampio arco temporale. Il legislatore già nel 1994 aveva stabilito che gli atti espressione dell'autonomia normativa degli Enti fossero "coerenti alle indicazioni risultanti dal bilancio tecnico da redigersi con periodicità almeno triennale" (art. 2, comma 2, d. lgs. n. 509/1994). Il concetto è stato ribadito con l'art 24 del d.l. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla l. 214/2011, prevedendosi, con esplicito riferimento agli Enti previdenziali privati, che le delibere di approvazione delle misure di riequilibrio (da adottare entro il 30 settembre 2012) fossero fondate sui risultati da bilanci tecnici, riferiti ad un arco di tempo di cinquanta anni.

In proposito, si impone una riflessione, fino alla predetta disposizione il legislatore non aveva offerto una definizione del concetto di "equilibrio" delle gestioni. Con il già menzionato art. 24 si introduce una disposizione chiarificatrice, richiedendosi il mantenimento dell'equilibrio tra le "entrate contributive" e le "prestazioni pensionistiche".

Detto altrimenti, vero è che la copertura delle prestazioni è istituzionalmente possibile con l'apporto del patrimonio, ma le gestioni devono, nella volontà del legislatore, tendere alla corrispondenza tra contribuzioni e pensioni, al fine di non incorrere nel depauperamento del patrimonio stesso.

Nello specifico la Corte dei conti osserva, con riferimento a ciascun esercizio finanziario, sia il rapporto tra contributi per la previdenza e prestazioni pensionistiche, sia quello tra entrate contributive complessive e prestazioni istituzionali, ossia pensionistiche e assistenziali. L'analisi si avvale dei dati esposti sia nei bilanci annuali che nei bilanci tecnici, con la verifica anche degli eventuali scostamenti tra le proiezioni contenute nell'ultimo bilancio tecnico (che, si ripete, è predisposto di regola ogni tre anni, con base relativa all'ultimo esercizio precedente alla data di redazione del documento attuariale) e i dati di esercizio.

Quanto alla gestione caratteristica, sebbene noto, è da evidenziare che gli Enti costituiti in applicazione del d. lgs. 103 del 1996 applicano il criterio contributivo puro<sup>4</sup>; quelli già operanti anteriormente alla riforma dettata dalla l. n. 335/1995 utilizzano, ognuno con specifiche caratteristiche, il criterio di calcolo misto retributivo-contributivo con due quote, secondo il principio del pro-rata stabilito dall'art. 3, comma 12, della predetta legge del 1995<sup>5</sup>, ai sensi del quale, a garanzia dell'equilibrio di cui all'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 509 del 1994, gli Enti previdenziali privati adottano *"i provvedimenti necessari per la salvaguardia dell'equilibrio finanziario di lungo termine, avendo presente il principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti e comunque tenuto conto dei criteri di gradualità e di equità fra generazioni"*.

Per le due Casse che adottano il sistema retributivo puro (Ente nazionale di previdenza e assistenza veterinari -ENPAV e Cassa nazionale di previdenza e assistenza avvocati [e procuratori legali] - Cassa forense), è comunque prevista una contribuzione volontaria, per la copertura di una quota pensionistica contributiva.

Va aggiunto che il d. lgs. n. 509 del 1994 nell'art. 1, comma 4, lett. c), sempre nell'ottica della garanzia dell'equilibrio, ha previsto, come già accennato, una riserva tecnica, in misura non inferiore a cinque annualità dell'importo delle pensioni in essere, che si pone come correttivo per tutte le gestioni a ripartizione. Il rispetto del valore soglia nell'esercizio è verificato dalla Corte per tutti gli Enti.

---

<sup>4</sup> EPAP, ENPAP, ENPAB, ENPAPI, EPPI, oltre a INPGI 2.

<sup>5</sup> Comma modificato dall'art. 1, comma 763, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e, successivamente, dall'art. 14, comma 5, del d.l. 6 luglio 2011 n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Il legislatore del 2006, pur ritenendo necessario garantire la sostenibilità finanziaria delle stesse, aveva però fatti salvi gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli Enti ed approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della legge stessa. Con riferimento a quest'ultimo aspetto l'articolo 1, comma 488, della l. 27 dicembre 2013, n. 147 ha disposto che l'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 763, della citata l. n. 296 del 2006, si interpreta nel senso che gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli Enti ed approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della l. 27 dicembre 2006, n. 296, si intendono legittimi ed efficaci a condizione che siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine, così escludendo che il principio del pro-rata vincoli in maniera rigida le scelte delle Casse.

In base all'art. 14, comma 5, del d.l. n. 98 del 2011 le parole: "Nucleo di valutazione della spesa previdenziale" sono sostituite dalle seguenti: "Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP)", con contestuale trasferimento alla COVIP delle competenze di cui al citato art. 1, comma 763, della l. n. 296 del 2006, già esercitate dal Nucleo di valutazione della spesa previdenziale. In relazione agli enti previdenziali privati la norma prevede che il predetto Nucleo svolga esclusivamente compiti di osservazione, monitoraggio e analisi della spesa previdenziale, avvalendosi dei dati messi a disposizione dalle amministrazioni vigilanti e dagli organi di controllo.

### 4.3 La gestione patrimoniale

In occasione di precedente audizione presso codesta Commissione è stato evidenziato, vale ribadirlo, come l'esigenza di tutela del risparmio previdenziale dia fondamento alla regolamentazione primaria statale dell'attività di investimento, che costituisce il fulcro della gestione degli Enti previdenziali privati.

È stato già indicato in precedenza il primo intervento normativo statale sulla materia degli investimenti delle Casse (art. 14, comma 3, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla l. 13 luglio 2011, n. 111) e la mancata conclusione dell'iter di approvazione dello schema di decreto.

Dopo il nuovo intervento del legislatore che, con l'art. 1, comma 311, della l. 29 dicembre 2022, n. 197, sostituendo il predetto art. 14, comma 3, ha stabilito che *“ Entro il 30 giugno 2023, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la COVIP, sono definite norme di indirizzo in materia di investimento delle risorse finanziarie degli enti di diritto privato di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103”*, si attende tuttora l'adozione del predetto decreto.

È da osservare come i temi che emergono dalla predetta disposizione di legge attengano, tra l'altro, alla necessità di evitare la concentrazione dei rischi, all'incompatibilità tra le funzioni di amministrazione, direzione e controllo svolte nella Cassa e quelle analoghe in capo al gestore convenzionato ed al depositario, nonché ad altre società dei gruppi cui gli stessi appartengono, all'informazione agli iscritti ed alla *governance* degli investimenti.

In materia di acquisto e dismissioni di immobili, viene in evidenza la necessità del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica in linea con quanto stabilito dall'art. 8, comma 15, del d.l. n. 78/ 2010, convertito nella l. n. 122/2010, secondo cui gli enti previdenziali, pubblici e privati, adottano un piano triennale di investimento, da aggiornare annualmente e ad efficacia subordinata alla verifica del rispetto dei saldi di finanza pubblica, che esponga per ciascun anno l'ammontare delle operazioni di acquisto e di vendita degli immobili, di cessione delle quote di fondi immobiliari, nonché delle operazioni di utilizzo delle disponibilità liquide provenienti dalla vendita di immobili o dalla cessione di quote di fondi immobiliari.



Va ricordato anche il comma 1-bis dell'art. 2 del d. lgs. n. 509/1994, comma inserito dall'art. 1, comma 182, della l. n. 205/2017, che ha posto norme volte alla tutela delle somme di denaro e degli strumenti finanziari di pertinenza delle Casse professionali, prevedendo che le medesime siano titolari dei valori e delle disponibilità conferiti in gestione, salvi diversi accordi con i gestori abilitati, nel caso di gestione accompagnata dalla garanzia di restituzione del capitale. I valori e le disponibilità affidati ai gestori costituiscono in ogni caso patrimonio separato e autonomo e non possono essere distratti dal fine al quale sono stati destinati; essi non possono formare oggetto di esecuzione da parte dei creditori dei soggetti gestori né possono essere coinvolti nelle procedure concorsuali che riguardano il gestore.

In materia, dalla relazione della Covip (pag. 26) sulle politiche degli investimenti delle Casse di previdenza per il 2022 risulta come le attività finanziarie gestite in forma diretta totalizzino 75,6 mld di euro, costituendo l'83,8 per cento del totale, mentre quelle gestite tramite mandati conferiti ad intermediari specializzati, cresciuti fino a rappresentare il 26,8 per cento del totale nel 2013, ammontano a fine 2022 a 14,6 mld, con il 16,2 per cento sul totale. Nell'ambito della gestione diretta si è osservata la notevole incidenza delle quote di OICR, che, dalla media di circa il 45 per cento nel periodo 2011-2014, hanno raggiunto la media di circa il 71,6 per cento a fine 2022.

#### **4.4 Analisi dell'andamento gestionale delle Casse**

Integrano la presente relazione tre tabelle, che espongono i dati relativi ai risultati della gestione pensionistica e istituzionale complessiva, agli investimenti mobiliari ed immobiliari ai valori di bilancio, alle proiezioni dei bilanci tecnici.

Dalla tabella n.1<sup>6</sup> sulla gestione pensionistica e istituzionale complessiva, norme di attuazione sono state emanate con il decreto del Mef, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del 10 novembre 2010, emerge per il biennio osservato (2021 e 2022) che per le Casse di cui al d. lgs. 103 del 1996, che hanno adottato il metodo di calcolo contributivo puro, i due indici di copertura, previdenziale e complessivo, sono sempre

---

<sup>6</sup> Nel calcolo delle entrate contributive per la verifica del saldo previdenziale non è stato considerato il contributo integrativo, ordinariamente destinato alla copertura delle spese di gestione, a volte anche di alcune prestazioni assistenziali, la cui distribuzione sui montanti per il calcolo delle pensioni costituisce una mera eventualità. Sul punto si tornerà oltre.

superiori all'unità; i risultati migliori, nel 2022, si riscontrano per l'Ente nazionale di previdenza e assistenza per la professione infermieristica - ENPAPI (rispettivamente 11,6 e 14,4), per l'Ente di previdenza e assistenza pluricategoriale - EPAP, che comprende attuari, chimici e fisici, geologi, agronomi, forestali (rispettivamente 3,9 e 6,2) e per la gestione separata dell'Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti - INPGI 2 (rispettivamente 4,9 e 5,7).

Per tutti gli Enti non sussistono rilevanti scostamenti rispetto al precedente esercizio.

Più variegato è il quadro che interessa le Casse di cui al d. lgs. n. 509 del 1994, che vede alcune di esse con indice inferiore all'unità. Il riferimento è alla CIPAG, che presenta l'indice di copertura previdenziale di 0,8 nel 2022, migliorato rispetto al precedente esercizio, quando era calcolato in 0,7; il saldo della gestione istituzionale complessiva si presenta invece di segno positivo nel biennio, con indice di copertura complessivo all'1,1 nel 2021 ed all'1,2 nel successivo esercizio.

Di segno negativo anche i saldi della gestione pensionistica nel biennio per la Cassa nazionale previdenza e assistenza ragionieri e periti commerciali - CNPR, con indice di copertura previdenziale 0,8 per entrambi gli esercizi. Positivi, invece, i saldi della gestione complessiva, con indici 1,3 nel 2021 e 1,4 nel 2022. Indici di copertura previdenziale sotto l'unità anche per l'Ente nazionale di previdenza e assistenza consulenti del lavoro - ENPACL (0,8 nel biennio) e di copertura complessiva superiori all'unità (1,6 nel biennio).

La Cassa nazionale previdenza e assistenza ingegneri e architetti liberi professionisti - INARCASSA presenta nel 2022 indici di copertura che ammontano a 1,1 (previdenziale) e 1,7 (complessivo). Sotto l'unità in entrambi i casi l'Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli impiegati dell'agricoltura -ENPAIA (0,9 e 0,8) e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani - INPGI- Gestione sostitutiva (0,5 e 0,6). Con la l. 30 dicembre 2021, n. 234, peraltro, la funzione previdenziale svolta dall'INPGI ai sensi dell'articolo 1 della legge 20 dicembre 1951, n. 1564, in regime sostitutivo delle corrispondenti forme di previdenza obbligatoria, con effetto dal 1° luglio 2022, è stata trasferita, limitatamente alla gestione sostitutiva, all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), che succede nei relativi rapporti attivi e passivi (comma 103).

Deve, peraltro, sottolinearsi come sui risultati positivi più elevati riscontrati per le Casse di cui al d. lgs. n. 103 del 1996 concorra incisivamente il dato demografico; l'essere di più

recente costituzione, rispetto alle altre, ha, infatti, determinato, nell'arco temporale di operatività, un migliorato rapporto tra iscritti e pensionati.

Significativa della crisi delle categorie professionali è la situazione della Cassa nazionale previdenza e assistenza geometri (CIPAG), caratterizzata da un sostenuto andamento decrescente del numero degli iscritti, evidenziato nei bilanci annuali con riferimento ad un decennio.

Nell'ultimo referto della Corte dei conti, si è data evidenza all'ulteriore calo degli iscritti (-898 unità; -2.355 nel 2020 sul precedente esercizio), per l'1,14 per cento, in relazione soprattutto alla riduzione di quelli obbligatori. Si rappresenta, quanto ai pensionati, l'aumento dello 0,6 per cento (+ 0,9 nel 2020 e + 0,8 nel 2019). I dati sono risultati in linea con quelli registrati nell'ultimo quinquennio, che ha visto la diminuzione del numero degli iscritti del 13 per cento circa e la crescita delle pensioni IVS del 3 per cento circa, anche se, dopo il valore più elevato del 2007 (+7,1 per cento nel 2007), il numero delle pensioni IVS ha mostrato percentuali di incremento più contenute fino al 2021. Il rapporto iscritti - pensionati scende nel 2021 dal 2,58 dell'anno precedente al 2,53.

Inevitabilmente il peggiorato rapporto tra iscritti e pensionati si riflette sulla gestione istituzionale.

Peraltro, l'indice di copertura previdenziale e quello istituzionale complessivo si mostrano, per la CIPAG, in miglioramento nel 2022, come si evince dalla tabella n. 1, aumentando il primo da 0,7 a 0,8; il secondo da 1,1, a 1,2.

Va in ogni caso considerato che i risultati patrimoniali complessivi, esposti nella tabella n. 2, relativa agli investimenti mobiliari ed immobiliari ai valori di bilancio, concorrono alle coperture delle prestazioni, in funzione di garanzia per la stabilità del sistema previdenziale. Sono rappresentati valori positivi, nel biennio considerato, per tutte le Casse. Gli Enti di cui al d. lgs. n. 103 del 1996, inoltre, mostrano le risorse patrimoniali in aumento. Con riferimento a quelle di cui al d. lgs. n. 509 del 1994, invece, per tre Casse, ENPAIA, INPGI - Gestione sostitutiva (dal 1° luglio 2022 trasferita all'INPS) e FASC<sup>7</sup>, il patrimonio si riduce, anche se in misura non consistente.

---

<sup>7</sup> Fondo nazionale di previdenza per i lavoratori delle imprese di spedizione, corrieri e delle agenzie marittime raccomandatarie e mediatori marittimi.

La predetta tabella n. 2 espone i valori più bassi negli investimenti in immobili, considerandosi i terreni e fabbricati (1,41 mld nel 2022, con il 33,58 per cento in meno rispetto al 2021). In aumento invece gli investimenti in fondi immobiliari, che ammontano a 15,92 mld nel 2022 (15,41 nel 2021).

Gli investimenti in attività finanziarie non immobilizzate costituiscono, comunque, il valore più elevato (36,07 mld nel 2022, in aumento dello 0,58 per cento sul precedente esercizio).

Le proiezioni attuariali al 31 dicembre 2020 espone nella tabella 3 evidenziano il depauperamento del patrimonio per due Casse; si tratta della Cassa forense, che al 2070 presenta valore negativo (-37,82 mln) e dell'INPGI - gestione sostitutiva, che al 2046 mostra il valore negativo di 4,72 mln.

Si rileva il saldo previdenziale negativo al 2046 (dato intermedio) per CNPR, ENASARCO, ENPACL<sup>8</sup> e INARCASSA. Al 2046 le prime due presentano anche saldo generale negativo, positivo per l'ENPACL e INARCASSA. L'ENPAIA - fondo per il TFR per gli impiegati in agricoltura registra saldo previdenziale negativo sia intermedio che finale (al 2070), saldo generale negativo finale, ma patrimonio sempre positivo.

Tra le Casse ex d. lgs. 103 del 1996 risulta negativo il saldo previdenziale intermedio e finale per EPPI<sup>9</sup>; gli altri saldi attuariali, previdenziale e generale, nonché l'ammontare dei patrimoni, sono di segno positivo ed in aumento.

Quanto ai dati di bilancio, in contabilità civilistica, si evidenzia una specificità derivante dalla missione istituzionale e propria del sistema contributivo a capitalizzazione. Nel conto economico i contributi soggettivi (percentuale sul reddito netto) transitano nel conto economico sia tra i ricavi che tra i costi, atteso che gli stessi vengono accantonati al fondo per la previdenza, rivalutato anno per anno, formando il montante. In ultima analisi, i contributi che hanno incidenza sul risultato economico sono unicamente i contributi integrativi (non inferiori al 2 per cento né superiori al 5 per cento del fatturato lordo, ex art.

---

<sup>8</sup> Rispettivamente Ente nazionale di assistenza per gli agenti e i rappresentanti di commercio ed Ente nazionale di previdenza e assistenza consulenti del lavoro.

<sup>9</sup> Ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati.

8, comma 3, del d. lgs. 103/1996) posti a carico dei committenti<sup>10</sup>, che compaiono solo tra i ricavi.

In applicazione del d.m. del 27 marzo 2013, emesso dal Mef per quanto previsto dall'art. 16 del d.lgs. n. 91 del 31 maggio 2011 ai fini della raccordabilità dei documenti contabili delle amministrazioni in contabilità civilistica con quelli predisposti secondo la contabilità finanziaria, gli Enti redigono anche il conto consuntivo in termini di cassa, contenente, relativamente alla spesa, la ripartizione per missioni e programmi e per gruppi Cofog, il rapporto sui risultati di bilanci, nonché il conto economico riclassificato secondo lo schema di budget economico annuale di cui all'allegato 1 del predetto d.m., ed in base alla circolare del Mef n. 13 del 24 marzo 2015.

Con riferimento alla tematica del recupero dei crediti, che attiene per la maggior parte a quelli contributivi, si rammenta che il comma 251 dell'art. 1 della legge di bilancio 2023 (l. n.197/ 2022, ha esteso agli Enti privati di previdenza obbligatoria i commi da 231 a 252 dello stesso articolo, in base ai quali, in estrema sintesi, i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi, sanzioni, ed aggio maturato, versando le somme dovute a titolo di capitale, rimborso delle spese per le procedure esecutive e notificazione della cartella di pagamento (cosiddetta "definizione agevolata"). La norma ha posto un termine (31 gennaio 2023) per i medesimi Enti, entro il quale emettere apposite delibere, pubblicate nei rispettivi siti internet istituzionali e comunicate entro la medesima data all'agente della riscossione.

La disposizione potrebbe consentire l'eliminazione di posizioni creditorie che certamente pesano sulla gestione degli Enti, e che hanno richiesto notevoli sforzi di carattere organizzativo per accelerare le operazioni di smaltimento, spesso raccomandate dalla Corte di conti. Va evidenziato, cionondimeno, che l'adesione a detta iniziativa recherebbe una considerevole decurtazione dei reintegri finanziari, che, considerata l'esclusione, per detta

---

<sup>10</sup> Parte del contributo integrativo può essere destinato all'incremento dei montanti individuali, secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 3, del d. lgs. n. 103 del 1996; la scelta in tal senso presuppone valutazioni accurate dell'ente, volte a verificare il mantenimento dell'equilibrio economico, patrimoniale e finanziario. In tale ambito la Sezione verifica che i rendimenti dei titoli siano superiori alla rivalutazione dei montanti, condizione imprescindibile perché l'Ente possa disporre l'adeguamento delle prestazioni.

categoria di Enti, del principio di automaticità delle prestazioni, potrebbe incidere sulla posizione previdenziale degli iscritti<sup>11</sup>, e che richiede, pertanto, un'attenta ponderazione.

#### **4.5. Le criticità del settore**

Occorre premettere come si intenda in questo paragrafo finale richiamare l'attenzione della Commissione su quelle che - in esito all'attività di controllo svolta dalla Corte di conti sui documenti di bilancio più recenti (esercizio 2022) trasmessi dalle Casse dei professionisti - sono apparse alcune delle maggiori criticità del settore e di cui è evidenza negli stessi referti deliberati dalla Sezione e debitamente inviati al Parlamento.

È stato, innanzi, riportato e commentato un quadro complessivo e di sintesi dei principali indicatori che hanno riferimento alla gestione delle Casse. Pur tuttavia la Corte è ben consapevole della importanza per il decisore politico di disporre di dati e informazioni, sempre aggiornati, che fotografino in una visione complessiva l'andamento del primo e del secondo pilastro della previdenza.

Ne è una riprova la recente istituzione da parte dell'esecutivo di un apposito organismo che ha il compito di supplire a questa carenza. Con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 23 marzo 2023, n. 41, è stato, infatti, istituito l'Osservatorio per il monitoraggio, la valutazione dell'impatto della spesa previdenziale e l'analisi delle politiche di revisione del sistema pensionistico.

L'Osservatorio, che ha durata triennale, è composto da non più di 15 membri (compreso il Presidente), nominati con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali ed ha i seguenti compiti:

- svolge un'analisi dei fattori che influenzano l'andamento della spesa in campo previdenziale, ivi compresi i Fondi pensione nonché gli Enti di previdenza dei liberi professionisti;
- valuta l'impatto della spesa previdenziale sui saldi di finanza pubblica;
- valuta gli andamenti economici del sistema e i relativi flussi di finanziamento;

---

<sup>11</sup> In giurisprudenza si è più volte precisato che il principio generale dell'automatismo delle prestazioni previdenziali, vigente, ai sensi dell'art. 2116 c.c., non trova applicazione in quello tra libero professionista ed ente previdenziale, nel difetto di esplicite norme che eccezionalmente dispongano in senso contrario, con la conseguenza che il mancato versamento dei contributi obbligatori impedisce la maturazione del diritto alle prestazioni (Cass. sez. lav., n. 15643 del 14 luglio 2018 e numerosi precedenti ivi richiamati).

- informa il Ministro del lavoro e delle politiche sociali sull'andamento della spesa del vigente sistema pensionistico;
- programma ed elabora attività di analisi e di ricerca con i diversi attori istituzionali;
- propone eventuali modificazioni normative di settore per consentire una revisione del sistema pensionistico vigente.

L'Osservatorio produce una relazione annuale sull'attività svolta a supporto del Ministro del lavoro.

Degli aspetti afferenti al delicato settore degli investimenti patrimoniali delle Casse già si è, in altra parte di questo documento, diffusamente detto e vale qui soltanto sottolineare come, a giudizio della Corte, resti importante che in tempi quanto più possibile contenuti trovi attuazione quanto disposto dalla legge di bilancio per il 2023 e che, quindi, siano definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Covip, le norme di indirizzo degli Enti previdenziali in materia di investimento delle risorse finanziarie, di conflitti di interessi e di banca depositaria, di informazione nei confronti degli iscritti, nonché sugli obblighi relativamente alla governance degli investimenti e alla gestione del rischio. Ciò al fine di permettere, entro sei mesi dall'adozione di tale decreto e nel rispetto di quanto disposto dallo stesso, agli Enti l'adozione di nuovi regolamenti.

Vale, comunque, ribadire come la Corte - a prescindere da quelli che sono i compiti istituzionali affidati alla Covip (delle cui relazioni sarebbe auspicabile fosse destinataria in via formale anche la Corte dei conti) - nei propri referti ha sempre invitato a ricercare strumenti finanziari che, nel rispetto degli interessi pubblici perseguiti, siano improntati alla massima prudenza. Le Casse, infatti, è d'uopo ricordarlo, sono chiamate a garantire sempre la finalità originaria alla base del processo di privatizzazione - riconoscere corpi intermedi in grado di garantire la funzione pubblica di protezione sociale - senza mai perdere di vista il loro obiettivo ultimo, ovvero la garanzia e la tutela dei liberi professionisti iscritti che "hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria", in ossequio all'articolo 38 della Costituzione.

Tuttavia, più volte, le differenti Relazioni della Corte hanno segnalato una non prudente gestione degli investimenti immobiliari e mobiliari, che ha comportato un rendimento derivato negativo.

Sono peraltro emerse alcune problematiche di carattere strutturale all'interno degli Enti quali una sovrapposizione di organi, una loro composizione molto ampia (con un relativo aumento del costo) e, talvolta, carenze di professionalità specifiche.

Un cenno occorre riservare alle politiche poste in atto dalle Casse nella raccolta dei contributi obbligatori versati dagli associati e, in particolare, in tema di recupero dei crediti di questa natura. Dal controllo della Corte è emersa talvolta una gestione del recupero dei crediti disomogenea, con effetti non di rado divergenti. Al riguardo, occorre guardare con favore all'adozione di misure incisive volte alla riscossione di tali poste creditorie, spesso ingenti per entità e per numero di debitori, anche al fine di evitare rischi di prescrizione.

Alcune Casse, a tal riguardo, hanno positivamente sperimentato forme coattive di recupero, ma anche efficaci piani di rateizzazione.

A margine di tale disamina, in conclusione, si riassumono i temi più rilevanti su cui la Corte dei conti nei propri referti al Parlamento ha avuto l'occasione di segnalare l'attenzione:

- l'efficacia e la correttezza di sistemi di remunerazione dei vertici che, talvolta, prevedono l'erogazione di compensi ad organismi pletorici o di scarsa utilizzazione o per la partecipazione a comitati consultivi di varia natura;
- l'introduzione di requisiti di professionalità, di onorabilità, di criteri di nomina, di composizione, di genere e di comportamento degli organi sociali degli Enti previdenziali;
- la razionalizzazione degli assetti di vigilanza;
- i rischi connessi all'aumento, riscontrato in molti casi, del valore dei crediti contributivi vantati nei confronti degli iscritti;
- l'adeguatezza dei fondi rischi rispetto sia all'incertezza di alcuni rendimenti finanziari sia rispetto ai procedimenti legali in corso;
- l'eventualità di un incremento delle prestazioni di welfare erogate dagli Enti a favore degli iscritti;
- l'adeguatezza quantitativa e qualitativa delle strutture organizzative dedicate agli investimenti finanziari e reali.



**Tabella 1 - Gestione pensionistica ed istituzionale complessiva**

*(importi all'unità)*

Ente	Categoria iscritti	Contributi per previdenza		Totale entrate contributive		Prestazioni pensionistiche		Prestazioni istituzionali	
		2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022
Cassa Forense	Avvocati	1.150.633.282	1.298.749.550	1.836.498.543	2.124.706.334	892.679.574	931.714.289	987.243.298	1.025.645.909
Cassa del Notariato	Notai	334.690.106	335.744.967	336.161.442	337.017.175	215.218.467	218.311.834	225.008.037	227.222.460
Cipag	Geometri	363.108.402	449.374.416	564.988.731	655.772.540	523.071.148	532.759.271	530.521.952	539.844.832
Cnpadc	Dottori commercialisti	861.920.746	937.933.716	947.890.231	1.017.378.817	350.891.511	370.466.072	378.640.591	398.743.961
Cnpr	Ragionieri commercialisti ed esperti contabili	181.975.898	190.459.960	327.903.366	365.456.545	239.911.370	247.491.624	247.217.650	255.428.546
Enasarco	Agenti e rappresentanti di commercio	1.059.214.807	1.092.234.114	1.424.612.023	1.505.054.733	1.030.034.099	1.063.412.726	1.046.314.613	1.095.672.835
Enpacl	Consulenti del lavoro	109.585.843	116.266.366	231.848.493	243.427.848	135.818.347	141.916.681	147.287.178	151.004.212
Enpaf	Farmacisti	179.157.845	181.255.165	270.902.830	277.512.517	154.217.660	159.212.887	167.253.031	174.883.181
Enpaia - gestione principale	Addetti ed impiegati in agricoltura	55.578.463	57.321.143	150.904.726	155.592.681	65.473.552	60.805.796	141.017.934	189.936.586

(Continua da Tabella 1 – Casse d.lgs. 509/94)

(importi all'unità)

Ente	Categoria iscritti	Contributi per previdenza		Totale entrate contributive		Prestazioni pensionistiche		Prestazioni istituzionali	
		2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022
Enpam	Medici ed odontoiatri	3.172.531.336	3.307.315.862	3.243.559.365	3.495.479.821	2.338.196.244	2.677.466.737	2.522.064.454	2.868.261.274
Enpav	Veterinari	103.151.039	112.804.631	146.242.876	157.062.499	57.428.935	63.659.500	63.837.716	70.752.889
Fasc	Spedizionieri e corrieri	71.607.143	77.638.801	71.607.143	77.638.801	49.279.148	59.074.247	49.279.148	59.074.247
Inarcassa	Ingegneri ed architetti	730.117.924	877.030.118	1.222.711.911	1.464.504.265	784.818.840	813.373.438	816.246.661	850.221.357
Inpgi - gestione principale	Giornalisti	332.377.928	126.920.545	382.928.251	167.374.243	551.236.962	261.149.439	573.498.777	275.277.001
Onaosi	Orfani dei sanitari italiani	0	0	31.153.953	30.892.805	0	0	14.181.527	14.979.508
<b>Totale Casse d.lgs. 509/94</b>		<b>8.705.650.762</b>	<b>9.161.049.354</b>	<b>11.189.913.884</b>	<b>12.074.871.624</b>	<b>7.388.275.857</b>	<b>7.600.814.541</b>	<b>7.909.612.567</b>	<b>8.196.948.798</b>

#### NOTE

Per l'Inpgi - gestione principale, il rendiconto 2022 è al 30 giugno 2022 in quanto, dal giorno successivo, la stessa gestione è confluita nell'Inps.

Onaosi è incluso tra gli enti di previdenza sebbene eroghi prestazioni esclusivamente di tipo assistenziale e non previdenziale.

(Continua da Tabella 1 – Casse d.lgs. 509/94)

(importi all'unità)

Ente	Categoria iscritti	Saldo gestione pensionistica		Saldo gestione istituzionale complessiva		Indice di copertura previdenziale		Indice di copertura complessivo	
		2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022
Cassa Forense	Avvocati	257.953.708	367.035.261	849.255.245	1.099.060.425	1,3	1,4	1,9	2,1
Cassa del Notariato	Notai	119.471.639	117.433.133	111.153.405	109.794.715	1,6	1,5	1,5	1,5
Cipag	Geometri	-159.962.746	-83.384.855	34.466.779	115.927.708	0,7	0,8	1,1	1,2
Cnpadc	Dottori commercialisti	511.029.235	567.467.644	569.249.640	618.634.856	2,5	2,5	2,5	2,6
Cnpr	Ragionieri commercialisti ed esperti contabili	-57.935.472	-57.031.664	80.685.716	110.027.999	0,8	0,8	1,3	1,4
Enasarco	Agenti e rappresentanti di commercio	29.180.708	28.821.388	378.297.410	409.381.898	1,0	1,0	1,4	1,4
Enpacl	Consulenti del lavoro	-26.232.504	-25.650.315	84.561.315	92.423.636	0,8	0,8	1,6	1,6
Enpaf	Farmacisti	24.940.185	22.042.278	103.649.799	102.629.336	1,2	1,1	1,6	1,6
Enpaia - gestione principale	Addetti ed impiegati in agricoltura	-9.895.089	-3.484.653	9.886.792	-34.343.905	0,8	0,9	1,1	0,8

(Continua da Tabella 1 – Casse d.lgs. 509/94)

(importi all'unità)

Ente	Categoria iscritti	Saldo gestione pensionistica		Saldo gestione istituzionale complessiva		Indice di copertura previdenziale		Indice di copertura complessivo	
		2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022
Enpam	Medici ed odontoiatri	834.335.092	629.849.125	721.494.911	627.218.547	1,4	1,2	1,3	1,2
Enpav	Veterinari	45.722.104	49.145.131	82.405.160	86.309.610	1,8	1,8	2,3	2,2
Fasc	Spedizionieri e corrieri	22.327.995	18.564.554	22.327.995	18.564.554	1,5	1,3	1,5	1,3
Inarcassa	Ingegneri ed architetti	-54.700.916	63.656.680	406.465.250	614.282.908	0,9	1,1	1,5	1,7
Inpgi - gestione principale	Giornalisti	-218.859.034	-134.228.894	-190.570.526	-107.902.758	0,6	0,5	0,7	0,6
Onaosi	Orfani dei sanitari italiani	0	0	16.972.426	15.913.297			2,2	2,1
<b>Totale Casse d.lgs. 509/94</b>		<b>1.317.374.905</b>	<b>1.560.234.813</b>	<b>3.280.301.317</b>	<b>3.877.922.826</b>	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>	<b>1,4</b>	<b>1,5</b>

(Continua da Tabella 1 – Casse d.lgs. 103/96)

(importi all'unità)

Ente	Categoria iscritti	Contributi per previdenza		Totale entrate contributive		Prestazioni pensionistiche		Prestazioni istituzionali	
		2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022
Enpab	Biologi	47.964.379	59.903.048	66.424.275	82.350.883	7.500.410	8.931.298	58.355.775	78.747.509
Enpap	Psicologi	134.637.055	178.032.252	176.618.901	216.022.877	15.183.484	17.835.202	34.094.004	44.578.598
Enpapi	Infermieri professionisti	69.572.833	78.465.388	116.312.908	163.581.484	6.086.895	6.751.080	10.917.207	11.344.204
Epap	Pluricategoriale (attuari, chimici e fisici, geologi, agronomi, forestali)	45.423.469	49.338.623	78.201.036	91.158.770	11.215.441	12.688.340	13.587.610	14.668.543
Eppi	Periti industriali	64.992.199	69.617.678	119.462.888	141.534.209	22.383.798	25.670.187	44.078.905	49.067.988
Inpgi 2	Giornalisti	23.615.735	26.216.251	68.603.138	66.781.164	4.117.684	5.308.265	11.171.996	11.621.480
<b>Totale Casse d.lgs. 103/96</b>		<b>386.205.670</b>	<b>461.573.240</b>	<b>625.623.146</b>	<b>761.429.387</b>	<b>66.487.712</b>	<b>77.184.372</b>	<b>172.205.497</b>	<b>210.028.322</b>
<b>Totale generale</b>		<b>9.091.856.432</b>	<b>9.622.622.594</b>	<b>11.815.537.030</b>	<b>12.836.301.011</b>	<b>7.454.763.569</b>	<b>7.677.998.913</b>	<b>8.081.818.064</b>	<b>8.406.977.120</b>
Variazioni/anno			530.766.162		1.020.763.981		223.235.344		325.159.056
Variazioni percentuali/anno			5,84		8,64		2,99		4,02

(Continua da Tabella 1 – Casse d.lgs. 103/96)

(importi all'unità)

Ente	Categoria iscritti	Saldo gestione pensionistica		Saldo gestione istituzionale complessiva		Indice di copertura previdenziale		Indice di copertura complessivo	
		2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022
Enpab	Biologi	40.463.969	50.971.750	8.068.500	3.603.374	6,4	6,7	1,1	1,0
Enpap	Psicologi	119.453.571	160.197.050	142.524.897	171.444.279	8,9	10,0	5,2	4,8
Enpapi	Infermieri professionisti	63.485.938	71.714.308	105.395.701	152.237.280	11,4	11,6	10,7	14,4
Epap	Pluricategoriale (attuari, chimici, geologi, agronomi, forestali)	34.208.028	36.650.283	64.613.426	76.490.227	4,1	3,9	5,8	6,2
Eppi	Periti industriali	42.608.401	43.947.491	75.383.983	92.466.221	2,9	2,7	2,7	2,9
Inpgi 2	Giornalisti	19.498.051	20.907.986	57.431.142	55.159.684	5,7	4,9	6,1	5,7
<b>Totale Casse d.lgs. 103/96</b>		<b>319.717.958</b>	<b>384.388.868</b>	<b>453.417.649</b>	<b>551.401.065</b>	<b>5,8</b>	<b>6,0</b>	<b>3,6</b>	<b>3,6</b>
<b>Totale generale</b>		<b>1.637.092.863</b>	<b>1.944.623.681</b>	<b>3.733.718.966</b>	<b>4.429.323.891</b>	<b>1,2</b>	<b>1,3</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>
Variazioni/anno			307.530.818		695.604.925				
Variazioni percentuali/anno			18,79		18,63				

**Tabella 2 - Investimenti mobiliari ed immobiliari ai valori di bilancio**

(importi in euro)

Ente	Categoria iscritti	Immobili (terreni e fabbricati)		Immobilizzazioni finanziarie			
		2021	2022	2021		2022	
				fondi immobiliari	altro	fondi immobiliari	altro
Cassa Forense	Avvocati	17.522.098	16.390.347	1.763.176.223	3.998.207.025	1.905.100.142	4.725.990.087
Cassa del Notariato	Notai	169.172.700	166.323.561	345.632.614	996.299.120	332.842.518	1.098.832.921
Cipag	Geometri	187.501.739	185.035.166	242.779.793	842.010.711	231.779.770	901.671.728
Cnpadc	Dottori commercialisti	332.403.342	151.995.605	579.017.947	6.973.829.250	646.647.396	7.510.218.459
Cnpr	Ragionieri commercialisti ed esperti contabili	121.844.122	119.841.965	573.117.805	327.730.353	554.886.877	408.506.381
Enasarco	Agenti e rappresentanti di commercio	35.322.072	34.421.931	1.154.703.352	4.928.502.954	959.174.614	5.222.109.387
Enpacl	Consulenti del lavoro	32.761.119	33.035.917	977.672.051	185.931.939	999.536.641	232.917.627
Enpaf	Farmacisti	92.922.196	91.164.474	276.614.097	584.671.772	276.614.097	733.630.099
Enpaia - gestione principale	Addetti ed impiegati in agricoltura	348.348.692	326.943.413	85.855.860	1.653.976.015	107.868.386	1.505.392.439
Enpam	Medici ed odontoiatri	584.315.978	88.923.915	4.475.645.697	1.437.893.676	4.676.114.764	2.063.882.231
Enpav	Veterinari	12.383.191	10.244.313	104.499.573	307.595.178	128.392.535	364.169.210
Fasc	Spedizionieri e corrieri	22.803.339	22.453.955	0	919.545.225	0	887.274.406
Inarcassa	Ingegneri ed architetti	14.402.278	14.406.668	1.313.541.556	4.394.527.172	1.393.390.528	5.516.730.256
Inpgi - gestione principale	Giornalisti	5.179.183	0	753.191.129	31.322.269	714.810.990	17.786.250
Onaosi	Orfani dei sanitari italiani	72.681.801	72.961.649	0	283.542.488	0	283.304.631
<b>Totale Casse d.lgs. 509/94</b>		<b>2.049.563.850</b>	<b>1.334.142.879</b>	<b>12.645.447.697</b>	<b>27.865.585.147</b>	<b>12.927.159.258</b>	<b>31.472.416.112</b>

(Continua da Tabella 2 – Casse d.lgs. 509/94)

(importi in euro)

Ente	Categoria iscritti	Attività finanziarie non immobilizzate		Disponibilità liquide		Totale risorse patrimoniali	
		2021	2022	2021	2022	2021	2022
Cassa Forense	Avvocati	6.715.859.369	7.414.249.894	1.476.024.831	998.327.426	13.970.789.546	15.060.057.896
Cassa del Notariato	Notai	9.514.846	48.816.102	138.459.826	103.694.824	1.659.079.106	1.750.509.926
Cipag	Geometri	0	0	98.425.322	85.093.007	1.370.717.565	1.403.579.671
Cnpadc	Dottori commercialisti	698.497.062	481.267.578	1.229.548.343	1.713.021.111	9.813.295.944	10.503.150.149
Cnpr	Ragionieri commercialisti ed esperti contabili	1.003.625.844	1.068.997.992	213.173.218	128.801.489	2.239.491.342	2.281.034.704
Enasarco	Agenti e rappresentanti di commercio	149.918.311	693.172.558	1.107.072.664	608.134.148	7.375.519.353	7.517.012.638
Enpacl	Consulenti del lavoro	0	59.715.097	53.563.338	34.219.032	1.249.928.447	1.359.424.314
Enpaf	Farmacisti	1.903.972.696	1.816.225.539	56.665.437	58.717.540	2.914.846.198	2.976.351.749
Enpaia - gestione principale	Addetti ed impiegati in agricoltura	20.000.000	0	45.223.176	35.956.687	2.153.403.743	1.976.160.925
Enpam	Medici ed odontoiatri	17.356.418.539	16.980.213.274	248.829.521	374.800.556	24.103.103.411	24.183.934.740
Enpav	Veterinari	295.132.427	379.896.668	213.319.849	91.602.267	932.930.218	974.304.993
Fasc	Spedizionieri e corrieri	0	0	53.697.858	15.459.811	996.046.422	925.188.172
Inarcassa	Ingegneri ed architetti	5.868.090.356	5.170.235.710	461.359.964	122.964.499	12.051.921.326	12.217.727.661
Inpgi - gestione principale	Giornalisti	43.264.790	0	50.478.028	82.221.490	883.435.399	814.818.730
Onaosi	Orfani dei sanitari italiani	0	4.871.550	5.731.990	3.566.037	361.956.279	364.703.867
<b>Totale Casse d.lgs. 509/94</b>		<b>34.064.294.240</b>	<b>34.117.661.962</b>	<b>5.451.573.365</b>	<b>4.456.579.924</b>	<b>82.076.464.299</b>	<b>50.190.298.173</b>

**NOTE** Per l'Inpgi - gestione principale, il rendiconto 2022 è al 30 giugno 2022 in quanto, dal giorno successivo, la stessa gestione è confluita nell'Inps.



(Continua da Tabella 2 – Casse d.lgs. 103/96)

(importi in euro)

Ente	Categoria iscritti	Immobili (terreni e fabbricati)		Immobilizzazioni finanziarie			
		2021	2022	2021		2022	
				fondi immobiliari	altro	fondi immobiliari	altro
Enpab	Biologi	2.662.113	2.549.985	41.591.310	129.153.571	44.111.585	126.258.043
Enpap	Psicologi	5.249.822	16.987.724	1.353.307.645	332.917.406	1.579.187.649	337.925.202
Enpapi	Infermieri professionisti	30.169.506	22.571.072	314.015.580	497.237.497	298.679.937	601.764.459
Epap	Pluricategoriale (attuari, chimici e fisici, geologi, agronomi, forestali)	16.920.982	16.920.982	875.471.314	118.621.468	900.010.690	150.053.123
Eppi	Periti industriali	0	0	133.480.000	549.192.803	133.480.000	607.264.308
Inpgi 2	Giornalisti	13.684.423	13.684.423	50.429.277	46.190.860	34.283.301	75.662.394
<b>Totale Casse d.lgs. 103/96</b>		<b>68.686.846</b>	<b>72.714.186</b>	<b>2.768.295.126</b>	<b>1.673.313.605</b>	<b>2.989.753.162</b>	<b>1.898.927.529</b>
<b>Totale generale</b>		<b>2.118.250.696</b>	<b>1.406.857.065</b>	<b>15.413.742.823</b>	<b>29.538.898.752</b>	<b>15.916.912.420</b>	<b>33.371.343.641</b>
Variazioni/anno			-711.393.631			503.169.597	3.832.444.889
Variazioni percentuali/anno			-33,58			3,26	12,97

(Continua da Tabella 2 – Casse d.lgs. 103/96)

(importi in euro)

Ente	Categoria iscritti	Attività finanziarie non immobilizzate		Disponibilità liquide		Totale risorse patrimoniali	
		2021	2022	2021	2022	2021	2022
Enpab	Biologi	492.732.114	541.429.300	119.463.878	116.619.863	785.602.986	830.968.776
Enpap	Psicologi	99.271.468	96.369.585	50.394.499	52.833.980	1.841.140.840	2.083.304.140
Enpapi	Infermieri professionisti	5.000.000	28.001.414	41.331.025	15.332.209	887.753.608	966.349.091
Epap	Pluricategoriale (attuari, chimici e fisici, geologi, agronomi, forestali)	56.645.985	109.051.487	83.442.618	44.434.749	1.151.102.367	1.220.471.031
Eppi	Periti industriali	541.019.838	533.821.269	344.398.845	393.752.561	1.568.091.486	1.668.318.138
Inpgi 2	Giornalisti	602.449.027	642.449.027	57.022.918	38.592.301	769.776.505	804.671.446
<b>Totale Casse d.lgs. 103/96</b>		<b>1.797.118.432</b>	<b>1.951.122.082</b>	<b>696.053.783</b>	<b>661.565.663</b>	<b>7.003.467.792</b>	<b>7.574.082.622</b>
<b>Totale generale</b>		<b>35.861.412.672</b>	<b>36.068.784.044</b>	<b>6.147.627.148</b>	<b>5.118.145.587</b>	<b>89.079.932.091</b>	<b>91.882.042.757</b>
Variazioni/anno			207.371.372		-1.029.481.561		2.802.110.666
Variazioni percentuali/anno			0,58		-16,75		3,15

**Tabella 3 - Risultati bilanci tecnici al 31 dicembre 2020 o successivi**

(importi in migliaia)

CASSE DECRETO LEGISLATIVO 509/1994										
Ente	Categoria iscritti	Saldo previdenziale			Saldo generale (o gestionale)			Patrimonio		
		2022	Intermedio (2046)	Finale (2070)	2022	Intermedio (2046)	Finale (2070)	2022	Intermedio (2046)	Finale (2070)
Cassa Forense	Avvocati	782.468	-1.791.681	-2.404.445	1.033.440	-950.236	-3.564.328	16.038.691	29.985.172	-37.821.803
Cassa del Notariato	Notai	80.516	244.894	529.314	54.719	332.689	909.158	1.686.463	5.827.011	19.556.571
Cipag	Geometri	24.900	6.500	822.200	40.700	97.900	1.232.100	2.496.700	4.530.400	16.988.900
Cnpadc	Dottori commercialisti	523.321	203.549	60.450	679.581	1.057.541	2.077.559	11.014.659	32.153.701	74.887.395
Cnpr	Ragionieri commercialisti ed esperti contabili	27.600	-263.800	34.600	60.200	-167.300	117.700	2.614.800	3.101.100	2.746.500
Enasarco	Agenti e rappresentanti di commercio	169.307	-216.778	768.559	216.213	-66.748	1.260.125	5.668.532	6.218.780	19.448.428
Enpacl	Consulenti del lavoro	53.997	-47.518	11.914	70.266	32.813	128.360	1.471.207	3.293.262	4.947.192
Enpaf	Farmacisti	83.116	3.323	60.087	111.105	138.868	358.090	3.018.712	5.607.777	11.663.642
Enpaia - gestione periti agrari	Addetti ed impiegati in agricoltura	7.026	3.609	10.612	9.090	15.005	39.126	193.955	445.602	1.071.186
Enpaia - gestione agrotecnici	Addetti ed impiegati in agricoltura	4.851	3.635	4.189	4.791	8.331	15.347	49.929	206.667	460.616
Enpaia - fondo per il TFR per gli impiegati in agricoltura	Addetti ed impiegati in agricoltura	-22.132	-16.220	-27.754	-10.107	2.695	-7.842	866.416	720.397	694.470

(Continua da Tabella 3 – Casse d.lgs. 509/94)

(importi in migliaia)

Ente	Categoria iscritti	Saldo previdenziale			Saldo generale (o gestionale)			Patrimonio		
		2022	Intermedio (2046)	Finale (2070)	2022	Intermedio (2046)	Finale (2070)	2022	Intermedio (2046)	Finale (2070)
Enpam	Medici ed odontoiatri	540.894	1.563.542	3.730.290	897.893	2.556.503	9.450.494	26.002.966	42.040.796	210.457.235
Enpav	Veterinari	69.795	20.226	103.975	72.905	108.251	328.017	1.036.384	3.566.621	8.639.242
Fasc	Spedizionieri e corrieri	22.896	29.709	59.087	30.961	61.723	134.811	964.015	1.835.285	4.193.620
Inarcassa	Ingegneri ed architetti	396.954	-539.764	68.004	761.900	179.390	917.777	13.387.524	27.457.261	34.093.119
Inpgi - gestione principale	Giornalisti	-210.100	-53.000	497.800	-213.500	-67.200	673.900	755.100	-4.729.000	5.743.900
Onaosi	Orfani dei sanitari italiani	8.638	16.877	43.796	9.143	31.527	90.168	404.967	854.143	2.134.060

## NOTE

Enpaia, in merito al fondo Tfr, segnala che i risultati del bilancio tecnico sono significativamente influenzati dall'ipotesi ministeriale di rendimento, non coerente con gli attuali rendimenti dell'Ente, e dalla base dati del bilancio consuntivo 2020 utilizzata per le valutazioni attuariali, che è significativamente influenzata dall'emergenza da Covid-19 (i contributi dell'anno 2020 sono inferiori di circa l'1 per cento rispetto al 2019 e di circa il 3,5 per cento rispetto al 2021).

Onaosi è incluso tra gli Enti di previdenza sebbene eroghi prestazioni esclusivamente di tipo assistenziale e non previdenziale.

I seguenti Enti hanno elaborato, oltre al bilancio tecnico riportante "ipotesi standard", anche un bilancio tecnico "specifico":

- 1) Cassa Forense;
- 2) Cassa del Notariato;
- 3) Cnpadc (dottori commercialisti);
- 4) Cnpr (ragionieri commercialisti ed esperti contabili);
- 5) Inarcassa (ingegneri ed architetti).

I dati riportati in tabella si riferiscono al bilancio ad "ipotesi standard" solo per gli Enti Cassa Forense e Cnpadc.

(Continua da Tabella 3)

(importi in migliaia)

CASSE DECRETO LEGISLATIVO 103/1996										
Ente	Categoria iscritti	Saldo previdenziale			Saldo generale (o gestionale)			Patrimonio		
		2022	Intermedio (2046)	Finale (2070)	2022	Intermedio (2046)	Finale (2070)	2022	Intermedio (2046)	Finale (2070)
Enpab	Biologi	47.686	16.872	3.661	50.332	80.457	124.485	855.684	2.558.295	4.728.328
Enpap	Psicologi	149.106	83.664	51.491	164.106	291.634	538.373	2.193.171	8.488.451	17.297.177
Enpapi	Infermieri professionisti	86.661	63.662	50.800	101.532	167.268	288.697	989.286	4.173.958	9.108.317
Epap	Pluricategoriale (attuari, chimici e fisici, geologi, agronomi, forestali)	64.760	19.341	47.187	82.216	114.504	260.743	1.270.467	3.592.778	7.871.742
Eppi	Periti industriali	70.854	-45.627	-46.661	95.870	58.542	100.040	1.572.905	3.830.419	5.426.090
Inpgi 2	Giornalisti	54.914	51.165	67.190	41.769	141.139	405.153	824.147	3.422.567	9.487.286

#### NOTE

I valori dei bilanci tecnici di Enpapi ed Inpgi 2 sono stati elaborati al 31 dicembre 2021.

Enpap ha elaborato, oltre al bilancio tecnico riportante "ipotesi standard" (utilizzato dagli altri Enti), anche un bilancio tecnico "specifico", i cui dati sono stati riportati in tabella.



CORTE DEI CONTI - SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

